

Depositato in Cancelleria

Roma, li 28 MAR 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo



13002-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 627/2023

MARIA TERESA BELMONTE

UP - 21/02/2023

RENATA SESSA

- Relatore -

R.G.N. 6845/2022

ELISABETTA MARIA MOROSINI

GIOVANNI FRANCOLINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) (omissis)

(omissis) (omissis)

avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto; annullamento limitatamente al capo 2 per il ricorso (omissis) (omissis)

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per il ricorso d (omissis) (omissis)


udito il difensore

L'avv. (omissis) (omissis) qualità di difensore della parte civile, si riporta alla memoria già depositata in cancelleria il 3.2.2023. Conclude così come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;

L'avv. (omissis) (omissis) insiste nell'accoglimento del ricorso;

L'avv. (omissis) insiste nell'accoglimento del ricorso;

L'avv. (omissis) insiste nell'accoglimento del ricorso.



W

ch

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 17.07.2020, il Tribunale di Venezia dichiarava (omissis) (omissis) n qualità di amministratore e liquidatore dal (omissis) nonché di amministratore di fatto sino alla dichiarazione di fallimento, della società (omissis) (omissis) s.r.l. in liquidazione – dichiarata fallita il (omissis) – responsabile in concorso con (omissis) (omissis) commercialista depositario delle scritture contabili, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la dissipazione di complessivi euro 1.871.420,00 avvenuta tramite sei disposizioni di bonifico bancario *online* da home banking in favore di società con sede all'estero, quali "anticipi" su forniture mai effettuate. Riconosciute al solo (omissis) le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente rispetto alla contestata aggravante, il Tribunale condannava l (omissis) alla pena di anni tre di reclusione e (omissis) alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione.

Il Tribunale assolveva altresì (omissis) perché il fatto non sussiste dall'accusa, di cui al capo 2), di bancarotta semplice contestata ai sensi degli artt. 217 e 224 l. fall., per essersi astenuto, dopo l'inadempimento del concordato preventivo, dal richiedere il fallimento della società così da aggravarne il dissesto, protraendo la situazione debitoria e l'aumento degli interessi sulle somme dovute dalla medesima.

2. Investita dell'appello da parte di entrambi gli imputati, nonché del Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia, la Corte di Appello della medesima città, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, con sentenza emessa il 03.05.2021, ha accolto il gravame dell'accusa e ha ritenuto (omissis) responsabile anche del reato ascrittogli al capo 2), in quanto ha considerato non colposo il ritardo nella presentazione della richiesta di fallimento bensì dolosamente orientato a consentire il prelievo - contestato al capo 1) - delle somme in precedenza "congelate".

La Corte, per l'effetto, ha applicato nei confronti di (omissis) l'aggravante (di cui all'art. 219, comma 2, n. 1) l. fall.) e ha rideterminato la pena in anni tre e mesi tre di reclusione; ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Torino, propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, attraverso i propri difensori di fiducia, con distinti atti di impugnazione.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) a firma degli Avv.ti (omissis) (omissis) prospetta quattro motivi.

4.1. Il primo motivo deduce violazione di legge per errata applicazione della regola di giudizio stabilita dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla confermata responsabilità concorsuale del ricorrente per il fatto contestato al capo 1) dell'imputazione, per avere, in particolare la Corte di appello, ritenuto in termini di certezza che il (omissis) e il coimputato (omissis) abbiano concertato ogni azione finalizzata alla distrazione delle somme di denaro.

Ad avviso della difesa, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è frutto di una concatenazione di eventi (i quali sono stati indicati anche dalla Corte medesima, a pag. 6: il recupero della gestione del conto, l'emissione degli assegni circolari per quasi due milioni di euro, la nomina di un nuovo liquidatore, l'organizzazione del sistema di *home banking*) tali da giustificare solo il sospetto che l'intento del ricorrente fosse di distrarre le somme di denaro rientrate sul conto corrente della società in liquidazione con la collaborazione del dott. (omissis) il quale assumeva su di sé il compito di individuare una "testa di legno" sulla quale far ricadere la responsabilità della condotta delittuosa.

Si eccepisce che la colpevolezza del ricorrente è stata ravvisata dalla Corte di appello sulla base di mere congetture, in assenza di precise circostanze dimostrative idonee secondo i parametri di cui all'art. 533, comma 1, del codice di rito, quali avrebbero potuto essere: la partecipazione di (omissis) (insieme a (omissis) alla scelta del nuovo liquidatore; la prova dell'intenzione del ricorrente di nominare un liquidatore "fantoccio" quale mero schermo dietro cui poter continuare a operare; l'effettuazione (o il concorso morale in tale condotta commessa da terzi) da parte del (omissis) dei bonifici che comportavano la distrazione dei fondi della società.

Sul punto si rimarca che la decisione di nominare il Sig. (omissis) – persona sconosciuta al ricorrente – quale liquidatore della società è attribuibile al (omissis) solo sulla base dell'affidamento che il ricorrente, dopo i precedenti tentativi effettuati con altre persone di fiducia, aveva riposto in (omissis) l'unico che aveva poi proceduto ad individuare (omissis) come soggetto "qualificato" per la gestione della società in liquidazione.

Pertanto, si ritiene che l'affermazione della Corte secondo cui gli imputati avrebbero individuato (omissis) – persona sostanzialmente incapace di svolgere il ruolo assegnatogli – al solo scopo di attribuire al medesimo la condotta distrattiva architettata e realizzata non è sostenibile perché non risulta provato a monte l'accordo tra gli imputati nel commettere la condotta distrattiva.

Posto che l (omissis) non conoscendo affatto l (omissis) era del tutto ignaro delle sue condizioni di minorità, la Corte territoriale erra altresì ove – a pag.7 – ritiene pacifico che il ricorrente sapesse delle condizioni di scarsa capacità di giudizio in cui versava il liquidatore nominato; condizioni di cui era a conoscenza solo la sorella, ma di cui non si sono accorti nemmeno il notaio, al momento del passaggio di consegne, e il direttore di banca.

Si contesta, quindi, che la Corte non ha ipotizzato nemmeno che la commissione del fatto sia opera solo di uno degli imputati, (omissis) che aveva individuato e prescelto (omissis)

Quanto all'effettuazione dei bonifici, si eccipisce che in maniera del tutto congetturale la Corte attribuisce al ricorrente la loro materiale esecuzione, fatto non dimostrato in quanto, come risulta in atti, i bonifici del 9.08.2017 non erano stati disposti dalla sede della società poiché l'antenna agganciata quel giorno era localizzata in area diversa rispetto a quella agganciata il (omissis) , giorno in cui il ricorrente, ancora liquidatore della società, aveva provveduto al pagamento di alcuni F24 in parte dalla propria residenza e in parte dal proprio ufficio della (omissis) (omissis) .

A sostegno della ricostruzione secondo cui l (omissis) anche con l'aiuto di terzi, o comunque altri siano l'autore delle disposizioni, la difesa evidenzia che anche altri pagamenti – quali quello al notaio o allo stesso (omissis) – certamente non riferibili al ricorrente che alcun interesse aveva ad eseguirli, erano stati effettuati col medesimo cellulare collegato all'home banking; in ogni caso al nuovo liquidatore l (omissis) era stato consegnato il cellulare con il relativo *token* per i pagamenti, elementi, tutti, comprovanti quanto meno la permanenza di dubbi sul fatto che il ricorrente sia l'autore materiale dei bonifici effettuati; di talché risulta priva di sostegno l'affermazione della Corte – resa a pag. 8 - secondo cui il cellulare è rimasto nel possesso del ricorrente perché in debito con il notaio e (omissis) dal momento che il ricorrente non aveva alcun debito nei confronti dei predetti.

4.2. Il secondo motivo deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nel reato di cui al capo 1) dell'imputazione.

Si ribadiscono le affermazioni di cui al primo motivo secondo cui la motivazione sul punto cruciale relativo all'effettuazione dei bonifici è gravemente carente e frutto di mera congettura laddove la Corte di appello attribuisce la condotta al ricorrente perché «rimasto in possesso» del cellulare che avrebbe effettuato i pagamenti del notaio e (omissis) l, senza spiegare la ragione per cui il ricorrente – che non aveva più alcun ruolo nella società – avrebbe corrisposto al

notaio Sperandeo, debitore non proprio bensì della società, il prezzo della prestazione offerta e ad (omissis) delle somme di denaro.

Del pari frutto di congettura e indimostrata appare l'affermazione secondo cui (omissis) non era in grado di bonificare una somma di denaro sul proprio conto corrente.

Si rileva altresì l'illogicità della motivazione laddove la Corte dalla mancata prova circa il fatto che (omissis) sia stata aiutato da altri derivi la prova che le condotte di trasferimento dei fondi siano state realizzate dal ricorrente, poiché trattasi di due affermazioni che non hanno alcun legame tra loro.

Infine si riafferma l'illogicità della motivazione in punto di consapevolezza del ricorrente dello stato di incapacità di (omissis)

4.3. Il terzo e il quarto motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 217 e 224, l. fall. nonché la carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il fatto contestato al capo 2) dell'imputazione.

Si osserva che, alla luce della motivazione resa dal Tribunale, il quale affermava che l'aggravamento del dissesto in cui è incorsa la fallita «non è stato conseguenza della ritardata richiesta di fallimento bensì ha costituito l'esito immediato della successiva condotta di distrazione enucleata al capo 1) dell'imputazione», la Corte di appello, per ribaltare una pronuncia assolutoria, ha solamente affermato – a pag. 9 – che, siccome il commissario giudiziale durante il concordato aveva chiarito al ricorrente quale fosse la sua posizione, egli avrebbe dovuto richiedere il fallimento e non impugnare la decisione del Tribunale, impugnazione valutata una «manovra per ritardare un fallimento ormai sicuro».

Nel censurare tale argomentazione che ravvisa tra l'altro apoditticamente come "scontato" lo stato di insolvenza della società, si evidenzia che l'impugnazione rappresenta l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito dall'ordinamento e incontestabilmente spettante al ricorrente.

A sostegno della propria affermazione che nessun aggravamento dello stato di dissesto si è mai verificato a causa della presunta inerzia dell'imputato, la difesa evidenzia che tra la revoca del concordato, notificata alla (omissis) (omissis), e la data delle dimissioni del ricorrente dalla società, datata (omissis) (ultima data utile in cui egli avrebbe potuto agire chiedendo il fallimento), la posizione debitoria della società è rimasta immutata, così come confermato anche dal Dott. (omissis) – commissario giudiziale durante la procedura di concordato - nel corso del proprio esame testimoniale (in sede di udienza in primo grado del 5.06.2020).

Per altro verso, si eccepisce altresì che il ricorrente non aveva l'obbligo di avanzare l'istanza di auto fallimento, perché la revoca del concordato preventivo non aveva natura esecutiva, essendo stata oggetto di impugnazione.

Sul punto, si rimarca l'omissione operata dalla Corte territoriale nel non considerare che la decisione di impugnare la sentenza di revoca del concordato attraverso il reclamo non è, in realtà, riconducibile ad una scelta del ricorrente, ma appannaggio della difesa tecnica.

Si evidenzia che tra gli atti processuali, non valutati dalla Corte di appello, vi sono alcuni elementi dimostrativi della tesi sostenuta dalla difesa quali: la testimonianza dell'Avv. (omissis) difensore della società nella fase del concordato, che, sentito a dibattimento, ha esposto le ragioni dell'opportunità di impugnare il provvedimento del Tribunale; decisione peraltro concertata con lo stesso Dott. (omissis) e suffragata dalla e-mail del 27 febbraio in cui l'avv.

(omissis) certificava il proprio decisivo ruolo nella decisione di presentare reclamo proprio in risposta al ricorrente che prospettava invece di presentare istanza di fallimento; né sono state considerate le ulteriori e-mail che il 13 luglio sempre l'Avv. (omissis) inviava a f (omissis) al Dott. (omissis) e al Dott. (omissis) per prospettare - addirittura - la possibilità di un ricorso per Cassazione a seguito del rigetto del reclamo.

Alla fine, l'avv. (omissis) si determinava a rinunciare alla proposizione del ricorso per cassazione per i tempi lunghi che avrebbe comportato, prospettando l'alternativa che a quel punto si poneva tra chiedere il fallimento o avanzare nuova richiesta di concordato.

Il fatto che la Corte di appello abbia trascurato la deposizione dell'avv. (omissis) è quantomeno criticabile.

(omissis) si è semplicemente attenuto - come è ovvio che sia - alle direttive tecniche provenienti dai legali della società, e anzi fu alla fine lui a decidere di non presentare il ricorso per cassazione - come emerge dalla mail inviata all'avvocato Albertazzi del seguente tenore: << Alla fine avvocato....le spese non sarebbero insignificanti ed il peggioramento dei i creditori certo ed inevitabile pertanto non me la sento di affrontarlo>>.

Concludendo sul punto, se in sei mesi dalla notifica della decisione del tribunale di revoca del concordato (17 febbraio) alle dimissioni del (omissis) (4 agosto) - come certificato dal commissario (omissis) - alcun aggravamento del dissesto si era verificato a maggior ragione non poteva essersi verificato in quelle tre settimane, dal 13 luglio al 4 agosto, in cui dopo la lettura della decisione di appello sarebbe stato ancora possibile da parte dell'imputato presentare istanza di fallimento. In alternativa si dovrebbe ritenere (omissis).

colpevole per non aver presentato l'istanza nei 15 giorni in cui i suoi legali stavano valutando se ricorrere in Cassazione o addirittura se fosse possibile - come dichiarato ancora dall'avvocato (omissis) - presentare una nuova richiesta di concordato.

In ogni caso la mancata presentazione dell'istanza di fallimento tra il 13 luglio e il 4 agosto non può avere comportato alcun aggravamento della situazione della società.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) a firma degli Avv.ti (omissis) (omissis) articola tre motivi.

5.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 216 l. fall. per l'erronea applicazione della legge penale in punto di mancata assoluzione da parte della Corte di appello per l'insussistenza evidente - o quanto meno per la mancanza di prova piena e certa - dell'elemento soggettivo tipico della fattispecie concorsuale contestata.

Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione giuridicamente valida in relazione alla ritenuta prova piena e certa della sussistenza di tutti li elementi tipici della fattispecie delittuosa concorsuale contestata e, in violazione del principio di legittimità che impone di formulare giudizi basati non su dati ipotetici bensì su massime di esperienza generalmente accettate, si è limitata a prospettare un'aleatoria e congetturale interpretazione *pro domo* sua dei fatti.

In particolare, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione da parte dell'*extraneus*, si richiamano i principi di legittimità secondo cui il dolo del concorrente *extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.

Pertanto, la difesa osserva che la Corte territoriale non ha individuato e cristallizzato elementi probatorio - o quantomeno gravi, precisi e concordanti elementi indiziari ex. art. 192, comma 2, cod. proc. pen., - dai quali ricavare, in termini di certezza processuale assoluta ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., la configurazione in capo al ricorrente sia del momento rappresentativo doloso, consistente nella piena consapevolezza della condotta distrattiva di altrui ideazione e perpetrazione, sia del momento volitivo doloso, ossia la diretta volontà del ricorrente di attivamente e finalisticamente partecipare al fatto criminoso.

Si contesta, dunque, alla Corte territoriale di non avere, al pari dei giudici di primo grado, valorizzato alcun elemento specificamente indiziante in tal senso e di aver totalmente travisato la *ratio* sottesa ai vari accadimenti fattuali che hanno determinato il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda processuale.

A sostegno, sul punto, si evidenzia che è oggettivamente emerso dall'istruttoria dibattimentale che la condotta del ricorrente si è meramente sostanziata in due leciti apporti materiali quali l'ausilio nell'individuazione del nuovo liquidatore e la consegna delle fatture in banca, entrambi etero-richiesti, rispettivamente dal coimputato [(omissis)] e dal direttore di banca (omissis) ; azioni che, in totale assenza di prova contraria, sono riconducibili all'alveo dell'ordinario e lecito esercizio dell'attività consulenziale/professionale e che, come tali, si manifestano *tout court* come scervi da qualsivoglia connotazione dolosa e inidonei a fondare un giudizio di piena configurazione dell'elemento psicologico della fattispecie.

Alla luce di quanto affermato, nel caso di specie si ravvisa la mancanza della prova piena e certa al di là di ogni dubbio ragionevole di un apporto fattuale del ricorrente, stimato e avviato professionista, alla realizzazione della distrazione, nonché della sua precipua e diretta volontà di concorrere e quindi partecipare attivamente alla medesima.

5.2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216 l. fall., 192, comma 2 e 530 cod. proc. pen. e il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione per essere la Corte di appello incorsa in errore nella valutazione delle prove a discarico, nonché evidente travisamento delle medesime.

In contrasto con i dettami di legittimità consolidati in tema di prova indiziaria, la penale responsabilità del ricorrente è stata dichiarata sulla scorta di meri elementi di sospetto, la cui interpretazione, peraltro, viziata da insanabile illogicità e contraddittorietà, è palesemente avulsa dalla emergente realtà fattuale.

Si è giunti a ricavare la ritenuta prova indiretta della dolosità dell'apporto fattivo realizzato dal ricorrente nella vicenda distrattiva in evidente violazione del divieto di *presumptio de presunto* che impedisce al giudice di ricavare fatti ignoti partendo da un fatto altrettanto ignoto ovvero soltanto verosimile o supposto e, dunque, soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva.

In particolare, si osserva che la motivazione della sentenza è sia illogica laddove attribuisce al ricorrente un vero e proprio dovere di preventiva verifica circa le competenze del nuovo liquidatore (onere legalmente insussistente), sia contraddittoria ove afferma che il ricorrente non ha verificato l'esistenza di

precedenti incarichi di legale rappresentanza in seno ad altre aziende da parte del nuovo liquidatore, che invece, a detta dello stesso imputato e di molti dei testi escussi, ha sempre affermato di avere già in passato ricoperto incarichi di legale rappresentanza in seno ad altre aziende.

Si rileva poi una serie di elementi in cui il travisamento ad opera della Corte risulta evidente:

- le dichiarazioni del direttore di banca (omissis) I quale affermava che – una volta verificatasi la problematica del blocco dei bonifici in uscita per sospetto “fishing” – aveva scelto di informare direttamente (omissis) e non il liquidatore della società alla luce del rapporto di conoscenza diretta con il ricorrente, storico commercialista della società;
- le dichiarazioni della dipendente dello studio (omissis) (omissis) che riferiva solo delle due occasioni in cui (omissis) si era presentato allo studio (una prima volta per un appuntamento non preventivamente fissato finalizzato a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di liquidatore della società; e la seconda per la consegna della busta chiusa contenente le fatture che il ricorrente doveva consegnare al direttore (omissis).
- le plurime escussioni testimoniali che confutano in modo inequivoco l’avviso della Corte di appello secondo cui la decisione di cambio del liquidatore era stata concertata dagli imputati poiché disvelano come tale decisione sia stata presa *motu proprio* da (omissis)

Pertanto, si evidenzia che dall’istruttoria dibattimentale è emerso che il ricorrente ha, in un primo momento, prestato la propria attività consulenziale in occasione delle procedure – notarili e bancarie – afferenti il cambio di liquidatore della società, già cliente del suo studio; e, in un secondo momento, si è reso disponibile a coadiuvare il direttore (omissis) su espressa richiesta di quest’ultimo, al fine di risolvere la problematica afferente il blocco dei bonifici per il sospetto “fishing”, mediante la sola consegna allo stesso delle fatture ricevute da (omissis)

5.3. Con il terzo motivo, quanto al trattamento sanzionatorio, si deduce la violazione degli artt. 62-bis, 114 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza e contenimento della pena entro i minimi edittali.

In primo luogo, si contesta che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. è stata respinta sulla base dell’inverosimile presupposto argomentativo afferente la qualifica professionale del ricorrente, ritenuta dalla Corte territoriale idonea a determinare

implicitamente un aggravio di responsabilità, e senza tenere in debita considerazione lo stato di incensuratezza del ricorrente.

In secondo luogo, si eccepisce che le richieste di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e di contenimento della pena entro il minimo edittale sono state *sic et simpliciter* rigettate sulla scorta della ritenuta rilevanza del contributo illecito fornito dal ricorrente.

Sul punto, premesso che il contributo concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen. deve necessariamente contenere una rilevanza funzionalmente illecita *in re ipsa* per essere ravvisato, si osserva che nel fornire giudizio reiettivo sulla duplice richiesta presentata, la Corte territoriale non si è confrontata con le emergenze fattuali e ha fornito una motivazione illogica laddove dapprima ha identificato il ricorrente quale commercialista che meramente "si è prestato" al disegno criminoso ideato e realizzato dal coimputato (omissis) ovvero che ha solo partecipato all'"artificiosa costruzione" da quest'ultimo posta in essere, e, poi, ne ha escluso la partecipazione in termini di minima importanza sul presupposto argomentativo della asserita, e non meglio individuata, rilevanza del suo contributo.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al fine di consentire al giudice di merito una rivalutazione degli elementi circostanziali del reato e del trattamento sanzionatorio alla luce delle peculiarità della condotta concorsuale contestata al ricorrente.

5. Con atto pervenuto in data, 03.02.2023, a firma dell'Avv. Tito Bortolato, procuratore speciale del Curatore (omissis) e autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato del (omissis), nell'interesse della curatela del Fallimento (omissis) (omissis) costituita parte civile nei confronti di (omissis) è stata presentata memoria recante osservazioni in riferimento all'ammissibilità delle deduzioni proposte dal ricorrente (omissis)

In riferimento al primo motivo di impugnazione, si osserva, in particolare, che la conclusione assunta dal ricorrente in merito all'errata applicazione della legge penale quale frutto di manchevole o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta soprattutto in punto di insussistenza dell'elemento soggettivo non è riconducibile al vizio di violazione di legge di cui alla lett. b) dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, ma semmai al vizio di motivazione di cui alla successiva lett. e) del medesimo articolo.

Quanto al secondo motivo, si rileva che il ricorrente pur eccependo l'ambiguità interpretativa degli elementi fattuali acquisiti, non specifica le ragioni

del travisamento del fatto, dell'oggettiva illogicità intrinseca della motivazione, e dell'idoneità dei medesimi a disarticolare l'intero costruito motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Il ricorso nell'interesse di I (omissis)

1.1. Il primo motivo è del tutto aspecifico e privo di pregio.

A fronte dell'articolata ma lineare ricostruzione svolta dai giudici di merito nella pronuncia impugnata, il motivo in scrutinio per confutarla estrapola tre circostanze del fatto, come se esse costituissero gli unici aspetti intorno a cui ruota l'impostazione accusatoria - recupero della gestione del conto, emissione degli assegni circolari per quasi due milioni di euro, nomina di un nuovo liquidatore ed organizzazione del sistema di home banking - , e, attraverso la prospettazione in negativo di altre - partecipazione del ricorrente alla scelta del nuovo liquidatore, intenzione di nominare un liquidatore fantoccio, effettuazione dei bonifici che comportavano la distrazione dei fondi della società - rispetto alle quali difetterebbe la prova di un coinvolgimento di (omissis) ritiene di concludere che il quadro indiziario sia costituito solo da meri sospetti non idonei a provare la partecipazione di I (omissis) nelle scelte del nuovo liquidatore (omissis) e nella realizzazione dei bonifici distrattivi.

Se solo si legge la sentenza impugnata risulta evidente come il motivo in scrutinio ne lambisca la motivazione senza attingerne il fulcro ricostruttivo, che ruota intorno anche ad altri elementi, tralasciati dal ricorrente nella sua impostazione parziale ed atomistica, e soprattutto li collega a quelli indicati in ricorso nell'ambito di una valutazione complessiva che si cementa per la logicità e coerenza dell'apparato argomentativo che la sostiene.

Ed invero, la Corte di appello ha piuttosto posto in evidenza come, una volta fallito il tentativo di superare la situazione di insolvenza in cui già versava la società con lo strumento del concordato preventivo risolto per grave inadempimento, (omissis) all'epoca liquidatore della società, e già amministratore della stessa, unitamente a (omissis) commercialista storico della medesima, abbiano architettato di sottrarre ingenti somme di denaro dalle casse societarie, escogitando la nomina a nuovo liquidatore di I (omissis) - soggetto dotato di "una scarsa capacità di giudizio, creduloneria, inaffidabilità" affetto da lieve deficit intellettuale tanto da avere un'amministratrice di sostegno - al solo fine di imputare a questi - e non a (omissis) - i prelievi ingiustificati di notevoli importi di

denaro, realizzati mediante *home banking*, che veniva attivato dal medesimo (omissis) in data 27.7.2017, ossia poco prima della sua cessazione formale dalla carica – risalente al 4.8.17 – all’evidente scopo di poter continuare ad agire sul conto della società anche dopo il subentro del nuovo liquidatore – circostanza quest’ultima avvalorata dal fatto che (omissis) aveva anche le credenziali per operare sul conto tant’è che operò anche formalmente su di esso fino alla cessazione dalla carica.

Che egli abbia partecipato, se non proprio istigato la scelta di (omissis) ovvero di una persona che potesse non essere di ostacolo alla realizzazione del piano, è argomentato dal giudice di merito evidenziando come, tra l’altro, la sua versione, nella parte in cui afferma di non avere avuto contezza di chi fosse (omissis) ovvero il suo successore, non fosse affatto attendibile perché implicante la circostanza, non credibile, che (omissis) avesse affidato la società di famiglia a uno sconosciuto, <<con cui pure parla per pochi minuti, non accerta se era una persona “qualificata”, non gli chiede il numero di telefono, non gli spiega nulla della situazione aziendale, non consegna documenti, ma in compenso gli dà il telefono collegato al conto societario su cui ci sono circa due milioni di euro, per “renderlo operativo”>> (così testualmente nella pronuncia impugnata); laddove peraltro anche (omissis) a sua volta, nulla riferisce di sapere in ordine al soggetto prescelto – né il titolo di studio, né l’esistenza di precedenti incarichi né il nome del collega che gli avrebbe inviato (omissis)

L’ipotesi alternativa che offre il motivo in scrutinio, che si risolve nell’attribuire la responsabilità dei bonifici ad altri e la scelta del nuovo liquidatore al solo (omissis) è per altro verso rimasta affidata a flebili inferenze di tipo logico nella parte in cui si vorrebbe addirittura dimostrata la esecuzione dei bonifici da parte di terzi in virtù del fatto che precedenti operazioni, sicuramente effettuate dal ricorrente, sarebbero intervenute in luogo diverso da quello in cui sono poi avvenute quelle incriminate, e della circostanza che alle ulteriori operazioni compiute in favore del notaio e dello stesso (omissis) eseguite dopo la cessazione dalla carica di (omissis) non potevano che avere interesse altri e non certamente il ricorrente che era oramai fuori dalla società a seguito della nomina del nuovo liquidatore.

Trattasi all’evidenza di aspetti non dotati di alcun effettivo substrato dirimente risolvendosi essi in asserzioni, prive di effettiva portata dimostrativa disarticolante a fronte dei passaggi argomentativi, ben strutturati, di cui si compone la complessiva, convergente, ricostruzione accusatoria; in questa trovano idonea e confacente collocazione anche le spese del notaio, che pose in essere un atto che non riguardava solo (omissis) e lo stesso versamento di una somma di denaro in favore di (omissis) che nella logica dell’ottica ricostruttiva non

poteva che porsi quale compenso per quanto lo stesso si era prestato a fare in favore e per conto dei ricorrenti; sicché si appalesa del tutto improduttivo il tentativo di scardinare quella ricostruzione passando attraverso gli argomenti indicati che in definitiva si qualificano come meramente congetturali, essendo in buona sostanza di tipo congetturale l'assunto da cui essi muovono: le operazioni incriminate non potrebbero che essere state effettuate da altri perché non disposte dai medesimi luoghi da cui partirono quelle incriminate, e ad altri sarebbero certamente da imputare quelle altre operazioni poste in essere nel medesimo arco temporale, successivo alla cessazione dell'incarico di (omissis) laddove come ha giustamente osservato il giudice di merito le spese del medesimo periodo non possono ritenersi estranee alla sfera di competenza e di interesse del ricorrente, al quale, non va peraltro dimenticato, come invece sembra fare il ricorso, è imputato di aver proseguito nella gestione della società anche dopo le dimissioni, di avere in buona sostanza solo apparentemente lasciato la carica.

Davvero un percorso a dir poco arzigogolato, quello della difesa, che palesa piuttosto l'intento di porre in essere l'estremo tentativo di scardinare ciò che in realtà era per la granitica sostanza di cui si compone difficilmente scardinabile.

1.2. Quanto al secondo motivo, esso ripropone temi già affrontati col primo motivo, così riguardo alla contestazione del fatto che il cellulare sarebbe rimasto in possesso di (omissis) che si risolve anch'essa in una mera negazione dell'evidenza, costituendo il possesso del telefono da parte di (omissis) una inferenza che trova la sua logica giustificazione nell'ambito della complessiva ricostruzione accusatoria e che il motivo in scrutinio intende confutare estrapolando semplicemente il dato dal contesto in cui congruamente si inserisce; tale circostanza peraltro viene contestata sempre sulla base dei rilievi dei quali si è già dato conto esaminando il primo motivo.

Il motivo è nel resto in ogni caso aspecifico impingendo aspetti – quali la mancata conoscenza dell'incapacità di (omissis) e la possibilità che (omissis) sia stato aiutato da terzi nelle operazioni di bonifico – che trovano puntuale spiegazione nella dinamica ricostruttiva come sopra riportata (che si fonda soprattutto sull'annotazione dirimente della inverosimiglianza di tale ipotesi alternativa implicante la messa a disposizione di una persona incapace, e di terzi sconosciuti, di una così ingente somma di denaro giacente sul conto intestato alla società).

1.3. Il terzo e il quarto motivo – che si muovono nella medesima ottica sia pure attaccando la sentenza l'uno sotto il profilo della violazione di legge l'altro del vizio di motivazione – sono, di là delle etichette impugnatorie, interamente

impostati sul fatto e sul merito, sulle circostanze e ragioni che avrebbero indotto (omissis) a non richiedere il fallimento prima della cessazione della carica – in buona sostanza individuate nella necessità di attendere, su consiglio degli avvocati difensori che si sarebbero al riguardo anche consultati con gli organi della procedura, l'esito del reclamo proposto avverso la revoca del concordato preventivo intervenuta per grave inadempimento. Essi, in ogni caso, non considerano – e soprattutto in tale guisa si appalesano secondo il Collegio nella presente sede indeducibili - che ciò che è ascritto all'imputato non si ferma con la cessazione della sua carica di liquidatore risalente al 4.8.2017, essendo a lui addebitato di avere agito anche successivamente in veste di amministratore di fatto – qualifica in realtà non incisa specificamente in ricorso - compiendo atti incompatibili con la fase liquidatoria in cui versava la società.

Sicché tutto il ragionamento che la difesa sviluppa in ricorso - tendente ad accreditare la buona fede dell'imputato che nel legittimo e sacrosanto esercizio del diritto di difesa si sarebbe limitato ad interporre reclamo avverso la revoca del concordato, per di più in tal senso indirizzato dai suoi legali ovvero a porre in essere un'attività che non lascerebbe spazio alla configurazione dell'omissione di cui agli artt. 217, 224 l.f. - fermandosi alla data della cessazione dalla carica risalente al (omissis)', finisce col tralasciare proprio quel segmento successivo ritenuto di nevralgica importanza nella ricostruzione accusatoria recepita dal giudice di merito – anche - ai fini della configurazione della condotta omissiva avente ad oggetto la mancata richiesta di fallimento della società - protrattasi ben oltre il momento valutativo dell'esperimento del rimedio giurisdizionale apprestato dall'ordinamento avverso la revoca del concordato – e a lui imputata quale effettivo *dominus* della società fino alla dichiarazione di fallimento, che interveniva, tardivamente, solo in data ! (omissis) (ben oltre la stessa data di scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione); laddove evidente era, d'altra parte, che non vi fosse spazio per una nuova proposta di concordato. La Corte territoriale ha anche osservato come il comportamento di (omissis) non è stato solo omissivo perché ponendosi una "testa di legno" quale liquidatore della società era prevedibile un ulteriore ritardo nella richiesta di fallimento, e che irrilevante era il fatto che ancora avrebbe potuto ricorrersi in Cassazione avverso la decisione della Corte di appello poiché, date le condizioni in cui versava la società, si sarebbe dovuto chiedere in ogni caso il fallimento e il ricorso non avrebbe avuto altra conseguenza che ritardarlo.

Tale impostazione è del tutto conforme all'orientamento di questa Corte in materia che ha più volte avuto modo di affermare che nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte

dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823 - 01); e che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, non è ostativa la condotta dell'amministratore che presenta un'istanza di rateizzazione del debito erariale, strumento previsto dall'ordinamento per far fronte alla crisi dell'impresa, se essa avviene in una situazione di conclamata ed irrimediabile insolvenza della società, in assenza di qualsivoglia iniziativa volta a risollevarne le sorti (Sez. 5, Sentenza n. 57757 del 24/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 271861 - 01), sicché, a rigore, in linea generale, l'adozione di un rimedio apprestato dall'ordinamento come strumento di difesa non è di per sé - necessariamente - scriminante rispetto al ritardo nella dichiarazione di fallimento imputabile all'amministratore.

2. Il ricorso nell'interesse di (omissis)

2.1. Il primo motivo è aspecifico. Esso genericamente deduce la mancanza di elementi idonei a supportare in capo al ricorrente la configurazione sia del momento rappresentativo doloso, consistente nella piena consapevolezza della condotta distrattiva ideata e perpetrata da altri, sia del momento volitivo, implicante la diretta volontà di partecipare finalisticamente al fatto criminoso, e non si confronta, peccando quindi anche di genericità estrinseca, con la sentenza impugnata che ha invece ben posto in evidenza le plurime circostanze, che incastrandosi tra loro come in un armonico mosaico, depongono per la piena partecipazione dell'imputato alla vicenda criminosa; secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la vicenda si è evidentemente articolata attraverso le condotte di entrambi i ricorrenti e solo in virtù della loro sinergica collaborazione conseguiva l'obiettivo distrattivo oggetto di imputazione; al centro di essa vi era l'interesse di (omissis) a recuperare il denaro prima della dichiarazione di fallimento, che costituiva oramai una ipotesi più che reale, e, al contempo, a non esporsi in prima persona, come dimostra il fatto che egli per realizzare il suo scopo, per un verso, si servì dello sprovveduto (omissis), per altro, verso si avvale della cooperazione del fidato (omissis) che oltre ad essere il commercialista ventennale della società si era anche prestato a ricoprire l'incarico di sindaco proprio nel periodo del concordato preventivo - ovvero di persona che, bene a conoscenza della realtà societaria, poteva dargli una mano concreta; e quanto ai due elementi che in ricorso si assumono del tutto neutri, e quindi erroneamente valorizzati dal giudice di merito - ausilio nella scelta del

nuovo liquidatore e consegna delle fatture in banca - la sentenza impugnata ha fornito risposte del tutto esaurienti ai rilievi che già in sede di appello si erano enucleati al riguardo, rintuzzando tutti gli argomenti che la difesa aveva in quella sede esposto al fine di dimostrare l'assoluta buona fede del ricorrente, indicato, in contrasto con le emergenze valutate anche logicamente dal giudice di merito, come persona ignara sia delle condizioni di salute di (omissis) che del ruolo di mera testa di legno che lo stesso avrebbe dovuto assumere, oltre che del contenuto della busta consegnata al direttore di banca - contenente in realtà le fatture prodotte al fine di giustificare i bonifici di così ingente somma di denaro in favore di società estere.

Trattasi in definitiva di rilievi qui pedissequamente riproposti nonostante le esaurienti argomentazioni svolte nella pronuncia impugnata che - alle pagine 11, 12 e 13 - scolpisce in maniera nitida la figura ed il ruolo svolto da (omissis) nella vicenda, il cui abbrivio con la scelta mirata - e non occasionale come da lui sostenuto con argomenti giustamente ritenuti non convincenti - di una persona *ad hoc* avente determinate caratteristiche, e che diversamente non avrebbe avuto ragione di essere selezionata, ha evidentemente connotato l'intero *iter* logico-ricostruttivo del fatto che nel suo dipanarsi non fa che confermare quella intenzionalità iniziale andando a saldarsi con essa in un *unicum* deliberativo.

E' nella effettiva portata degli accadimenti, mal celata dietro l'apparenza della formalità, che disvelano piuttosto, per il modo in cui si svolsero ed evolsero, e per la evidenza della ragione che li sostenne, l'intima essenza del loro divenire finalistico, che si annida la componente soggettiva del contributo reso da (omissis) come realisticamente ricostruito dal giudice di merito.

D'altra parte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5 - , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020), Rv. 278156 - 02), laddove nel caso di specie la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del ricorrente è - per tutto quanto sopra esposto - *in re ipsa* e si aggiunge quale ulteriore elemento di connotazione della condotta e del dolo.

2.2. Il secondo motivo, che lamenta che nel caso di specie l'affermazione di responsabilità si fonderebbe su meri sospetti circa la dolosità dell'apporto -

ricavati anche in violazione della cd. *presumptio de presunto*, mediante la deduzione di fatto ignoto da fatto altrettanto ignoto - a ben vedere non esclude, al pari del primo motivo, il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, contestandone la componente soggettiva, e parte, nella sua impostazione tesa a dimostrare l'insufficienza della prova in tal senso, proprio da quei comportamenti che hanno costituito la base - certa e nota - su cui il giudice di merito ha ricostruito la vicenda, anche sotto il profilo soggettivo, con procedimento inferenziale logico-indiziario conducente in senso unidirezionale verso l'affermazione della dolo del contribuente del ricorrente. Esclusione d'altronde difficilmente ipotizzabile, atteso l'evidente contributo fattivo reso dal ricorrente nella scelta del liquidatore e nella consegna alla banca proprio di quelle fatture che servivano e servirono a giustificare l'ammancio, che nella dinamica di cui si è più volte fatto cenno non poteva che assumere connotato doloso.

La partecipazione di (omissis) alle due condotte è invece indicata dalla difesa come neutra in quanto letta in maniera avulsa dal sottostante contesto in cui si inserisce; essa, tuttavia, anche per altro verso, tradisce la sua vera natura se si considera che gli 'adempimenti' svolti da (omissis) andarono ben oltre gli ordinari compiti del professionista che segue una società essendosi piuttosto egli prestato a più riprese, e in più di un'occasione, sempre nell'ambito della medesima vicenda ruotante intorno alla sostituzione di (omissis) con soggetto non affatto qualificato, che ebbe come unico risultato quello dell'effettuazione dei bonifici incriminati.

Se è vero che l'elemento soggettivo va ricostruito in via indiretta desumendolo da elementi concreti sintomatici - a meno che esso non sia espressamente esplicitato - trattandosi di fattore interno involgente la rappresentazione e volizione dell'azione e che quindi il procedimento che conduce al suo accertamento deve essere improntato alla ricerca accurata di quei fattori effettivamente idonei a palesare la sua effettiva portata, è altrettanto vero che il procedimento inferenziale che in tal modo si innesca nell'accertamento della componente soggettiva non può escludere l'incidenza anche di quei fattori di tipo logico che non di rado vanno a cementare i passaggi ricostruttivi di una vicenda consentendo di colmare gli spazi esistenti tra i vari tasselli che la compongono; sicché allorquando - come nel caso di specie - il tessuto ricostruttivo si tiene in piedi, nel senso che assuma significato secondo il criterio della razionalità umana, solo a condizione che ad esso si dia una determinata qualifica soggettiva, si deve concludere che non vi sia spazio né per una ricostruzione alternativa né di conseguenza per il dubbio.

Nel caso di specie – si ribadisce - il giudice è partito da fatti noti – anzi pacifici – quali quello del coinvolgimento di (omissis) nella individuazione del liquidatore e nella consegna delle fatture, tra loro collegati, oltre che con altri elementi – pretermessi dalla difesa nella ricostruzione parziale che offre – sia strutturalmente, in quanto si dipanano nell'abito del medesimo archetipo contestuale, sia funzionalmente per il rilievo che assumono nella dinamica della complessiva vicenda, elementi che tutti insieme considerati hanno consentito al giudice di giungere alla conclusione accolta.

Il motivo, in altri termini, mira a scardinare la ricostruzione accusatoria attraverso passaggi argomentativi privi di pregio per la loro visione atomistica e parcellizzata del quadro probatorio, meramente indirizzata a sminuirne la portata mediante lo svilimento delle pregnanti azioni poste in essere dal ricorrente a meri comportamenti innocui e insignificanti; e finisce col risolvendosi in una prospettiva difensiva destinata ad infrangersi sull'efficienza del costruito del giudice di merito che in quanto tale non è suscettibile di essere scalfito.

2.3. Quanto al diniego delle attenuanti generiche va subito detto che, di là del rilievo su quanto osservato dal giudice sulla qualifica professionale rivestita dal ricorrente che nell'ottica della sentenza impugnata avrebbe determinato un aggravio di responsabilità, ciò che il ricorso di concreto oppone come elemento idoneo a entrare nella valutazione al riguardo è l'incensuratezza. Tuttavia per il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, formatosi sul punto ancor prima della modifica dell'art. 62-bis c.p., disposta con il d. l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, l'incensuratezza non è di per sé sufficiente ai fini della concessione dell'attenuante in parola (in questo senso, tra tante, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud. Rv. 270986 - 01 che ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato).

Quanto all'attenuante della minima partecipazione, pure invocata dal ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto, con argomenti logici e congrui, che il contributo di (omissis) non potesse ritenersi minimo bensì essenziale avendo egli contribuito a gettare le premesse per la distrazione per poi tentare di occultarla successivamente.

Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto più volte modo di affermare che l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è configurabile solo quando l'opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella degli altri concorrenti, ma addirittura minima, sì da aver esplicitato un'efficacia eziologica del tutto marginale e quasi irrilevante nella produzione dell'evento (cfr. per tutte Sez. 5, Sentenza n. 2302 del 11/11/1988 Ud. (dep. 15/02/1989), Rv. 180497 - 01, che si è espressa proprio con riferimento a un caso di bancarotta fraudolenta); ed ancora, che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalità di commissione del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell'evento criminoso da risultare del tutto trascurabile (Sez. 2, n. 38492 del 23/09/2008, Rv. 241461 - 0), laddove nel caso di specie la valutazione del giudice di merito, sia nella parte specificamente dedicata alla verifica della sussistenza dell'attenuante in parola, che in quella complessiva di ricostruzione del fatto, depone per uno spessore tutt'altro che insignificante della condotta del ricorrente.


3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. L'imputato ^(omissis) deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato ^(omissis) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 21/02/2023.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa


Il Presidente

Gerardo Sabeone
